

REGOLAMENTO INTERNO

Art. 1 – L'Associazione Vision+ Onlus persegue ai sensi dell'articolo 3 comma 2 dello Statuto finalità di solidarietà sociale nel settore dell'assistenza sociale e socio-sanitaria per il miglioramento della cura e della assistenza nel campo delle malattie oculari, a favore di soggetti svantaggiati e bisognosi.

In via strumentale rispetto al conseguimento del suo scopo esclusivo, l'Associazione persegue, a titolo esemplificativo, i seguenti obiettivi:

- a) la collaborazione con Enti pubblici e privati, in Italia e all'estero, fornendo assistenza e supporto operativo, nell'individuazione, nella/promozione e nella realizzazione di progetti e campagne socio-sanitarie e di sensibilizzazione dell'opinione pubblica circa i rischi e le conseguenze per la salute dell'individuo legati alle patologie oculari, nonché nello svolgimento delle attività ad essa collegate.
- b) il supporto allo sviluppo tecnologico ai paesi in via di sviluppo attraverso l'acquisizione di strumentazioni mediche e diagnostiche e la promozione dell'innovazione tecnologica come strumento per realizzare un'assistenza di maggiore efficacia ed efficienza;
- c) il supporto psicologico e terapeutico ai pazienti affetti da gravi menomazioni dell'apparato visivo, in particolare per quanto riguarda le patologie che più frequentemente colpiscono i bambini e gli anziani.
- d) il supporto allo sviluppo culturale, scientifico e di formazione dei medici e del personale infermieristico con particolare riguardo a quello dei paesi in via di sviluppo sia in loco che presso strutture italiane ed estere;
- e) lo studio, la promozione e realizzazione di progetti, campagne e attività sociali legate alla tutela e salvaguardia della vista e delle malattie oculari ed alla loro prevenzione, controllo e cura in Italia e all'estero attraverso l'accrescimento delle conoscenze e della applicazione delle migliori cure ottiche, mediche e chirurgiche nel campo della oftalmologia.

Art. 2 - Chiunque voglia iscriversi alla Associazione deve farne domanda corredata dai propri dati alla Segreteria. Sull'accoglimento della domanda di ammissione decide, a maggioranza e con effetto immediato, il Consiglio Direttivo; il Presidente ne darà comunicazione ai Soci durante la prima Assemblea successiva alla domanda di iscrizione per l'opportuna ratifica.

Art. 3 - I Soci Fondatori, Ordinari e Sostenitori pagano la quota associativa deliberata dal Consiglio e ratificata dall'Assemblea.

I Soci Onorari non sono tenuti a pagare alcuna quota.

I Soci hanno l'obbligo di rispettare lo Statuto ed il Regolamento Interno dell'Associazione nonché di versare la quota associativa annuale.

I Soci hanno il diritto di partecipare a tutte le iniziative ed attività dell'Associazione, di essere elettori attivi e passivi per le cariche statutarie e di avere accesso agli atti e ai registri dell'Associazione.

I Soci Fondatori, Sostenitori, Onorari e Ordinari sono soci permanenti e devono partecipare alla vita associativa in maniera non temporanea.

La perdita della qualità di Socio avviene per:

- a) mancanza di partecipazione alla vita associativa;
- b) recesso, da effettuarsi mediante comunicazione scritta inviata al Consiglio Direttivo;
- c) decadenza, dopo il secondo anno di morosità nel versamento della quota associativa annuale;
- d) esclusione, per incompatibilità con lo spirito e le finalità dell'Associazione, accertata dall'Assemblea con delibera motivata, previo parere favorevole del Collegio dei Probiviri, se nominato;
- e) decesso.

Art. 4 - Le quote associative annuali maturano dal 1° di gennaio di ciascun anno e si pagano tramite versamento su conto corrente bancario intestato alla Società, oppure direttamente al Tesoriere.

Art. 5 - Sono attribuzioni del Consiglio Direttivo:

- a) l'impostazione dei programmi per lo svolgimento delle attività della Associazione;
- b) l'elezione del Presidente, Vice Presidente e Segretario scelti tra i membri del Consiglio Direttivo;
- c) la designazione del Tesoriere, anche esternamente al Consiglio Direttivo
- d) la nomina di un Direttore operativo;
- e) la proposta di ammissione di sospensione od espulsione di Soci ordinari;
- f) la istituzione di comitati scientifici;
- g) le deliberazioni sul bilancio finanziario da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ordinaria annuale;
- h) la proposta all'assemblea del numero dei membri del Consiglio Direttivo;
- i) l'organizzazione di Convegni scientifici e non;
- j) la revoca dei poteri del Presidente quando sussistono giustificati motivi;
- k) la determinazione della quota associativa annuale;
- l) quanto altro disposto dallo Statuto.

Art. 6 - Sono attribuzioni del Presidente:

- a) la rappresentanza legale di fronte a terzi ed in giudizio;
- b) la firma sociale;
- c) la presidenza delle assemblee ordinaria e straordinaria;
- d) la presidenza del Consiglio Direttivo.

Art. 7 – Patrimonio

Per il conseguimento della propria attività istituzionale l'associazione è dotata di un proprio patrimonio costituito, oltre che dal fondo di dotazione iniziale e dalle quote associative: da donazioni, lasciti ed erogazioni speciali, sia di persone fisiche che giuridiche, concessi senza condizioni, oneri o modi che limitino l'autonomia dell'associazione; da contributi, sussidi, elargizioni da parte di privati cittadini, società, enti pubblici o privati; dall'attività finanziaria derivante dalle attività connesse ed accessorie, e strumentali all'attività principale; da beni mobili e immobili divenuti proprietà dell'associazione; da eventuali fondi di riserva, costituiti con le eccedenze di bilancio; da eventuali avanzi delle quote annuali versate dai soci.